

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE



16273-22

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI

- Presidente -

Ord. n. sez. 371/2022

ALDO ESPOSITO

CC - 05/04/2022

VINCENZO PEZZELLA

- Relatore -

R.G.N. 25090/2021

ANNA LUISA ANGELA RICCI

ALESSANDRO D'ANDREA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 19/09/2018 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG

Motivi della decisione

1. Con sentenza del 19/9/2018 la Corte di Appello di Firenze – Sezione Minorenni- previa riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt. 56, 624bis e 625 n. 2 cod. pen., confermava la sentenza emessa il 13/12/2017 dal Tribunale per i Minorenni di Firenze appellata da (omissis)

In dispositivo la Corte territoriale fissava in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione, che veniva effettuato il 25/10/2018.

2. In data 18/1/2019 il difensore di fiducia di (omissis) presentava alla Corte di Appello di Firenze Sezione Minorenni istanza di remissione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza suddetta.

La Corte di Appello di Firenze – Sezione penale per i minorenni – ritenuta la competenza a decidere sull'istanza di questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 175 co. 4 cod. proc. pen. con provvedimento del 7/7/2021, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Il ricorrente lamenta di non avere potuto presentare tempestiva impugnazione della citata sentenza assumendo che, avendo in più occasioni preso contatto con il *front-office* della Corte d'Appello di Firenze per avere copia della sentenza, aveva avuto comunicazione che la medesima non era stata depositata; assume, inoltre, che soltanto in data 17 gennaio 2019, con *e-mail* in pari data, l'

gli aveva trasmesso copia della sentenza che, contrariamente a quanto comunicato dal Front Office fino al 12 dicembre 2018, risultava essere stata depositata in data 25 ottobre 2018, con la conseguenza che i termini per l'impugnazione erano ormai scaduti.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla l. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla l.15/22), il P.G., che ha chiesto accogliersi la richiesta di restituzione nel termine

4. La richiesta è fondata e, pertanto, va accolta

5. In premessa, va ricordato che l'istituto della restituzione in termini ha carattere eccezionale, per il quale l'art. 175 cod. proc. pen. stabilisce i presupposti e i termini entro i quali può essere richiesta.

Tale norma prevede, in particolare, che le parti possono essere restituite in un termine previsto a pena di decadenza nel caso in cui non lo abbiano potuto rispettare per caso fortuito o per forza maggiore e che la richiesta debba essere presentata entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso

fortuito o forza maggiore, in relazione alla quale non risultano essere stati indicati elementi utili ed idonei per valutarne la tempestività.

Ebbene, come stabilito in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, se da un lato la conoscenza legale dell'atto non preclude il diritto della parte di invocare il rimedio della restituzione in termini per proporre l'impugnazione, dall'altro, l'obbligo di verifica da parte dell'AG, strumentale ad un siffatto riconoscimento, stabilito nell'ultima parte dell'art. 175, co. 2, cod. proc. pen. è subordinato ad un onere minimo di allegazione dell'interessato sulle ragioni che gli abbiano impedito di acquisire conoscenza dell'atto (come nel caso di difensore che si è sottratto ai propri doveri professionali, incolpevole assenza del destinatario dal luogo di residenza o di domicilio; difetto di coordinamento con il difensore non imputabile alla parte). E l'adempimento di tale onere costituisce requisito minimo di serietà e di ammissibilità della richiesta di rimessione in termini, in quanto la mera allegazione della mancanza di conoscenza effettiva non può ritenersi ragione sufficiente di intervento da parte dell'AG nella prospettiva invocata (Sez. 4, 29067/2017).

Nel medesimo solco, in altra pronuncia si è ribadito che in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione grava sull'istante un onere di allegazione in ordine "alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione" (così Sez. 1, n. 20820 del 2/5/2017, Rv. 270041; conf. Sez. 3, n. 13482/2021).

La prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito – con *dicta* che il Collegio condivide e che qui si intende ribadire – che integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge o fissati dal giudice (v., tra le altre: Sez. 4, n. 8122 del 30/11/2005, dep. 2006, Treglia, Rv. 233368, Sez. 5, n. 10796 del 3/02/2010, Giacobazzi, Rv. 246368). Tuttavia, a tal fine, occorre che l'istante assolva all'onere di provare il fatto dedotto, producendo una attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo che comprovi il suo assunto, non ritenersi idonee le dichiarazioni provenienti dal difensore o da altro avvocato (tra le altre Sez. 2, n. 44509 del 7/7/2015, Floccari, Rv. 264965; Sez. 2, n. 22161 del 24/5/2007, Bois, Rv. 236805; Sez. 6, n. 21901 del 3/4/2014, G., Rv. 259699).

6. Orbene, l'applicazione di tali principi al caso in esame porta a ritenere fondate le doglianze proposte.

Nella specie il difensore ha prodotto copia di uno scambio di *e-mail* intervenuto con il *front office* della Corte d'Appello di Firenze, che, alla richiesta di informazioni relative al deposito della sentenza di cui si discute, ha risposto in più occasioni (l'ultima in data 12 dicembre 2018), che la medesima non era stata ancora depositata, facendo presente che le sentenze riguardanti i minori non erano telematizzate.

Deve, pertanto, ritenersi che nella specie le dichiarazioni del difensore siano supportate da documentazione che dimostra un caso di forza maggiore secondo la citata giurisprudenza, a che comunque sussiste uno stato di obbiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento.

Trattandosi di ricorrente minorenni, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 aggiornato al D.lgs 101/2018 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Restituisce (omissis) nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze Sezione per i Minorenni pronunciata in data 19.09.2018 N. 15/2018 R.G. che dichiara non esecutiva.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al P.M. competente per l'esecuzione nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 - 165bis disp. att. cod. proc. pen.

Oscuramento dati.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Donatella Ferranti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28/04/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Cahendo

